



**ISTITUTO NAZIONALE
FERRUCCIO PARRI**

RETE DEGLI ISTITUTI PER LA STORIA
DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ
CONTEMPORANEA

STATUTO

(Approvato dal Consiglio generale del 14 gennaio 2017 - Registrazione Prefettura di Milano del 18 maggio 2017)

Parte I

Principi Generali

Art. 1

Costituzione dell'Associazione

L'Istituto è denominato Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (in questo statuto brevemente indicato con la dicitura "Istituto Nazionale") già Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia, fondato nel 1949 e istituito il 28 gennaio 1951 (con atto notaio Marchetti numero di repertorio 8790) con il compito di raccogliere, conservare e studiare le carte della Resistenza, non ha scopo di lucro ai sensi del D. Lgs. 460/1997, ed ha natura di associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo delegato n. 419 del 29/10/99. E' un sistema federativo paritario degli Istituti e degli Enti associati. Ha propria personalità giuridica e autonomia amministrativa ed è intitolato a Ferruccio Parri, suo fondatore e primo presidente.

La sede legale dell'Istituto è a Milano.

Art. 2

Compiti e finalità

L'Istituto fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo,

democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione della Repubblica italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Si propone, anche attraverso gli Istituti e gli Enti ad esso associati, di:

- a) raccogliere, conservare, valorizzare e mettere a disposizione degli studiosi e dei cittadini il proprio patrimonio documentario, di cui sono parte consistente e qualificante i documenti dell'antifascismo e della resistenza;
- b) raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive;
- c) promuovere la ricerca sulla storia contemporanea;
- d) assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, riviste, convegni, seminari, mostre, audiovisivi, installazioni museali, strumenti informatici);
- e) svolgere attività di ricerca didattica e di formazione dei docenti, stabilendo rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, le istituzioni scolastiche e altre agenzie formative;
- f) fornire servizi e svolgere un ruolo di indirizzo scientifico, di coordinamento delle attività culturali e didattiche nei confronti degli Istituti e degli Enti associati.

Art. 3

Istituti ed Enti associati e collegati

Fanno parte dell'associazione gli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea regionali, provinciali, interprovinciali e locali, e gli Enti non territoriali già associati all'Istituto Nazionale.

Ciascun Istituto o ente associato, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale e gestionale, allo scopo di perseguire i fini associativi e valorizzare la partecipazione alle attività del sistema federativo paritario si impegna a costituire forme di coordinamento di carattere regionale o interregionale delle proprie attività.

È prevista l'adesione come "Ente collegato", per quelle associazioni e istituti che pur non facendo parte degli enti associati, e quindi senza avere gli stessi diritti e doveri specificamente previsti, condividono le finalità statutarie dell'Istituto nazionale, svolgono attività coerenti con i suoi indirizzi programmatici e richiedono di partecipare alle iniziative della rete associativa dell'Istituto Nazionale.

Art. 4

Adesione, recesso, esclusione

Possono far parte dell'associazione altri Istituti storici territoriali, Enti a carattere non territoriale, Enti

pubblici e privati, che condividano i valori e gli ideali a cui si ispira l'Istituto Nazionale, perseguano gli stessi scopi scientifici e culturali e sottoscrivano il presente Statuto.

Per poter essere associato ciascun Istituto ed Ente richiedente deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver approvato uno Statuto che condivida le finalità statutarie, di cui all'art. 2, svolgere attività coerenti con gli indirizzi programmatici dell'Istituto Nazionale e ispirare la propria organizzazione interna a principi e criteri di democraticità;
- b) avere l'autonomia istituzionale, gestionale e finanziaria;
- c) disporre di patrimonio archivistico e bibliotecario e fornire servizi culturali e svolgere attività nei settori d'attività previsti dal presente statuto.

Le nuove adesioni di Istituti o Enti devono essere deliberate dal Consiglio generale.

Ciascun Istituto o Ente ha facoltà di recedere dall'Associazione comunicando la decisione al Consiglio Generale con preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.

A seguito di deliberazione del Consiglio Generale può essere escluso l'Istituto o l'Ente in capo al quale vengono meno i requisiti di ammissione, o che abbia compiuto gravi violazioni dello statuto e dei suoi principi ispiratori o che non abbia versato la quota associativa annuale.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal patrimonio dell'ente pubblico Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia da cui deriva, quale inventariato ai sensi dell'art. 3, comma sesto del d.lgs. 419/99.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6

Quote di partecipazione

L'adesione all'Associazione prevede il pagamento di una quota annuale di partecipazione, la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio Generale.

Parte II

Organi dell'Associazione

Art. 7

Organi

Sono organi dell'Istituto Nazionale:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori legali dei Conti

Art. 8

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è costituito dal legale rappresentante di ciascuno degli Istituti e Enti associati.

Art. 9

Compiti e attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) determina gli indirizzi di politica generale, culturale, scientifica ed economica dell'Ente e vigila sulla loro attuazione;
- b) elegge il Presidente dell'Istituto Nazionale;
- c) elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di necessità e sette membri del Consiglio di Amministrazione con qualificate competenze nei settori di attività dell'Istituto Nazionale;
- d) elegge i membri del Consiglio d'indirizzo;
- e) approva annualmente il programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) determina la quota di partecipazione annuale degli Istituti e degli Enti associati;
- g) entro il mese di giugno di ogni anno approva il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- h) delibera in merito all'adesione di nuovi Istituti o Enti, all'esclusione e al recesso degli associati;
- i) nomina i Revisori legali dei Conti e i membri supplenti;

- j) stabilisce i criteri generali per il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto nazionale;
- k) nomina i soci onorari, che partecipano al Consiglio Generale con voto consultivo;
- l) approva le modifiche di Statuto a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- m) approva lo scioglimento dell'Istituto nazionale con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 10

Convocazioni e sessioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dell'Istituto Nazionale, il quale formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Ciascun componente può delegare, nell'impossibilità della sua partecipazione, un suo delegato, scelto tra i componenti degli organi direttivi dell'Istituto medesimo.

Si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti, con l'eccezione delle deliberazioni riguardanti eventuali modifiche statutarie, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale. In caso di scioglimento dell'Istituto nazionale, è necessario il voto di tre quarti degli associati.

I verbali del Consiglio Generale sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale che funge da segretario.

Art. 11

Il Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dal Presidente dell'Istituto Nazionale, che lo presiede, da 10 membri eletti dal Consiglio Generale e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei Beni Culturali (Mibact), dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (Miur) e del Comune di Milano.

Si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Alla sostituzione dei membri elettivi del Consiglio di indirizzo dimissionari o cessati prima della scadenza

triennale provvede il Consiglio generale. I membri del Consiglio di indirizzo così eletti scadono alla scadenza del Consiglio.

Art 12

Compiti del Consiglio di Indirizzo

Spetta al Consiglio di Indirizzo:

- a) garantire che l'operato dell'Istituto Nazionale sia sempre ispirato agli scopi e ai valori indicati all'art.2;
- b) concorrere a definire le priorità e gli obiettivi dell'Istituto Nazionale;
- c) favorire il coordinamento tra le attività formative, culturali e scientifiche dell'Istituto Nazionale e della rete degli Istituti associati;
- d) promuovere la diffusione di buone pratiche gestionali negli istituti associati e la realizzazione del coordinamento orizzontale degli istituti associati come previsto dall'art.3.
- e) esprimere un parere consultivo sui bilanci dell'Istituto Nazionale.

Il Consiglio di indirizzo dura in carica tre anni e i suoi membri elettivi sono eleggibili solo per un secondo mandato consecutivo.

Art. 13

Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente dell'Istituto Nazionale, che lo presiede, del vicepresidente e di sette Consiglieri.

Ad esso partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, il cui parere nelle materie delle rispettive competenze è obbligatorio acquisire.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, eletti dal Consiglio Generale, possono essere scelti anche al di fuori dello stesso Consiglio Generale.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono eleggibili solo per un secondo mandato consecutivo.

Alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione cessati prima della scadenza procede il Consiglio Generale. I membri così nominati scadono all'ordinaria scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato dal Presidente

dell'Istituto Nazionale, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale, che funge da segretario.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a. elaborare i programmi di lavoro e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio Generale, approvare il bilancio preventivo e predisporre il bilancio consuntivo;
- b. nominare il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, i direttori e i comitati di redazione delle riviste che fanno capo all'Istituto Nazionale, sovrintendendo e coordinando le loro attività;
- c. nominare il Comitato Scientifico;
- d. nominare le Commissioni di lavoro;
- e. elaborare e approvare i regolamenti per il miglior funzionamento degli uffici e dei servizi;
- f. disporre l'accettazione o meno di lasciti e donazioni;
- g. decidere in merito alle controversie interne ed esterne, nonché autorizzare il Presidente a stare in giudizio;
- h. attribuire speciali mansioni ai suoi componenti.

Tutte le nomine effettuate dai componenti del Consiglio di amministrazione vengono a cadere automaticamente con la scadenza del mandato di questi ultimi.

Art. 15

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto Nazionale.

A lui spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Generale, il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
- b) la responsabilità e la cura delle attività e delle iniziative dell'Istituto Nazionale in conformità alle finalità dello Statuto e alle indicazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di indirizzo;
- c) sovrintendere, d'intesa e con la collaborazione del vicepresidente e dei membri del consiglio di amministrazione e per il tramite del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, alla attività amministrativa, culturale e scientifica dell'Istituto Nazionale.

Il Presidente dura in carica come il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 16

Organi consultivi

Sono organi consultivi dell'Istituto Nazionale il Comitato scientifico, il Coordinamento dei Responsabili scientifici, il Direttore Scientifico.

Art. 17

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione e si compone di un massimo di 12 studiosi almeno tre dei quali facenti parte del Coordinamento dei responsabili scientifici.

Nella sua composizione si terrà conto delle competenze scientifiche e didattiche presenti all'interno degli Istituti associati.

E' invitato permanente il segretario del Coordinamento dei Responsabili scientifici

Esso resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, che lo ha nominato.

Le sedute sono convocate e presiedute dal Direttore Scientifico.

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare i programmi di ricerca di carattere nazionale e internazionale e di provvedere alla loro attuazione.

Inoltre:

a) contribuisce, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione alla definizione dei criteri di conservazione della documentazione archivistica e libraria, sentito ove necessario il parere del sovrintendente per i beni archivistici e librari della Lombardia;

b) definisce gli indirizzi scientifici delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto nazionale;

c) propone al Consiglio di Amministrazione le pubblicazioni di carattere storiografico, didattico e di alta divulgazione;

d) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il Parere del Comitato Scientifico può essere richiesto tutte le volte in cui gli organi di amministrazione lo ritengano opportuno.

Art. 18

Il Coordinamento dei Responsabili Scientifici

Per meglio organizzare l'attività culturale e scientifica della rete degli Istituti e degli Enti associati all'Istituto è costituito il Coordinamento dei Responsabili Scientifici, formato dal responsabile scientifico di ciascun

istituto o ente associato, o da un suo delegato.

Il Coordinamento fa proposte per l'elaborazione del piano scientifico annuale sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale, procede alla definizione dei progetti di valorizzazione del patrimonio documentario, promuove pratiche di integrazione delle attività formative.

Il Coordinamento è convocato due volte l'anno ed è presieduto dal Direttore Scientifico; elegge al suo interno un segretario, deputato a organizzare, d'intesa con il direttore scientifico, i lavori del Coordinamento. Il Segretario è invitato permanente del Comitato scientifico. Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Art. 19

Il Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico coordina, armonizza e sovrintende all'attività scientifica dell'Istituto Nazionale, curando in particolare la realizzazione delle proposte avanzate dal Comitato Scientifico e dal Coordinamento dei responsabili scientifici e deliberate dagli organi competenti dell'Associazione per quanto attiene all'attività scientifica.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, presiede e coordina il Comitato Scientifico e il Coordinamento dei responsabili scientifici.

Parte III

Organi di gestione

Art. 20

Il Direttore Generale

L'attività di ordinaria gestione amministrativa dell'Associazione è esercitata dal Direttore Generale in base agli indirizzi del Consiglio Generale e in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente, con l'osservanza dei criteri dettati dallo Statuto e dai regolamenti.

Ad esso sono altresì affidate attribuzioni di coordinamento.

Al Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, compete l'adozione degli atti di gestione.

In particolare al Direttore Generale compete l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi dell'Associazione. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie attribuzioni il Direttore Generale è investito della rappresentanza legale.

Art.21

Personale

L'Istituto può avvalersi di personale comandato o distaccato da amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici o privati, anche distribuendolo presso gli Istituti associati; può inoltre avvalersi di personale dipendente, di consulenti, di borsisti e può ricorrere, inoltre, a volontari che, condividendo lo spirito dell'Associazione, prestino la loro opera senza ricevere alcun compenso.

Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate da un apposito regolamento.

Per lo svolgimento della propria attività scientifica e culturale l'Associazione può inoltre attribuire incarichi di collaborazione ad esperti.

Parte IV

Il Controllo interno

Art. 22

Principi del controllo

Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni di accompagnamento devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Istituto Nazionale, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 23

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Consiglio Generale provvede alla nomina di 2 membri effettivi e dei 2 supplenti che subentrano in caso di loro cessazione.

Il terzo membro effettivo è nominato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tutti e 5 i membri sono iscritti all'apposito albo.

Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione e attesta la corrispondenza dei bilanci preventivo e consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione da presentare al Consiglio Generale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Parte V

Esercizio Finanziario

Art. 24

Bilanci preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo è presentato con apposita relazione dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori al Consiglio Generale.

Il bilancio Consuntivo è approvato dal Consiglio Generale ai sensi della lettera g) dell'articolo 9.

Art. 25

Quote di partecipazione e contributi

Agli oneri per il funzionamento l'Istituto Nazionale provvede attraverso:

- a) le quote annuali degli Istituti e degli Enti associati;
- b) i contributi ordinari dello Stato;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato, e contributi, continuativi o una tantum, di Enti pubblici, nonché di Enti e soggetti, persone fisiche o giuridiche, di diritto privato;
- d) i proventi derivanti dall'attività e dai servizi prestati;
- e) sovvenzioni, donazioni, lasciti, rendite e simili di terzi e associati;
- f) Ogni altro tipo di entrata, purché di natura lecita.

Art. 26

Durata

L'Istituto Nazionale ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento è deliberato dal Consiglio Generale, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio all'Archivio di Stato.

Parte VI

Disposizioni finali

Art. 27

I regolamenti

Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto dovranno essere predisposti il regolamento di funzionamento degli organi statutari, quello di organizzazione dei servizi e quello del personale.